



NEWSLETTER

anno 10° - newsletter 9/2023
Aggiornata al 30 settembre 2023

PRIMO PIANO

- **CONSOB: la nuova delibera sulle modifiche al Regolamento mercati:** La Consob, con delibera n. 22804 del 6 settembre 2023, ha pubblicato le modifiche al Regolamento Mercati concernenti la disciplina dei servizi di comunicazione dati e quella sui mercati dei derivati su merci.
- **Il parere della BCE sulla tassa extraprofitti per le banche:** Pubblicata dalla BCE, con il parere 12 settembre 2023, la proposta Italiana relativa alla tassa extraprofitti per le banche e intermediari finanziari.
- **MAR: le nuova modalità di segnalazione delle operazioni sospette a Consob:** Dal 4 settembre 2023, come comunicato dalla Consob, tutti i soggetti obbligati ai sensi della disciplina MAR sul market abuse, al fine della segnalazione delle operazioni sospette di costituire abuso di mercato (STOR), dovranno servirsi unicamente dell'apposita procedura online.
- **ESG: consultazione pubblica SFDR e seconda relazione ESAs sui PAI:** La Commissione europea ha avviato una pubblica consultazione sul Regolamento (UE) 2019/2088 in merito all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) che si concluderà il 15 dicembre 2023. Sempre in tema ESG, inoltre, le ESAs hanno pubblicato la seconda relazione annuale sull'entità delle informative volontarie sui principali effetti negativi (PAI) a livello di entità e di prodotto.
- **Lexitor: la sentenza della Corte Suprema di Cassazione :** La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1951 del 6 settembre 2023, è tornata sull'annosa questione relativa al rimborso dei costi sostenuti dal consumatore finanziario in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

Sommario

PRIMO PIANO	1
1. Legislazione europea	3
1.1. NPL, ITS: Il nuovo Regolamento (UE) di esecuzione	3
2. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza	4
2.1. CONSOB: la nuova delibera sulle modifiche al Regolamento mercati	4
2.2. Consob: fissati i parametri per i controlli Consob sulle dichiarazioni non finanziarie	4
2.3. Shadow banking: le novità nella segnalazione delle esposizioni	4
2.4. IVASS: definito il sistema per il pagamento del contributo annuale	5
2.5. Il MIMIT dichiara inutilizzabile il contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali	6
2.6. Banca d'Italia: le modifiche alla circolare 297 relativa alla rilevazione dei dati granulari sul credito	6
3. Orientamenti, linee guida e Q&A	8
3.1. ESMA: rapporto su tendenze, rischi e vulnerabilità dei mercati	8
3.2. Fondi di debito e immobiliari: la nuova nota CERS sui rischi per la stabilità finanziaria	8
3.3. ESEF: aggiornamento per il Manuale di rendicontazione ESMA	8
3.4. MAR: le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette a Consob	9
3.5. Il dialogo tra Banca d'Italia e operatori sui rischi climatici e ambientali	9
3.6. Commissione UE: la consultazione SFDR	10
3.7. FSB-FMI: il nuovo rapporto per affrontare i rischi derivanti dalle attività connesse ai crypto assets	10
3.8. Commissione UE: i nuovi orientamenti tra NIS 2 e DORA	11
3.9. Le raccomandazioni delle ESAs su rischi e vulnerabilità del sistema finanziario	12
3.10. FSB sulla risoluzione di CCP: le nuove proposte per risorse e strumenti disponibili	13
3.11. EIOPA: al via l'indagine sulle PMI che hanno accesso alle assicurazioni cyber risk	13
3.12. Pubblicati i nuovi Principi G20/OCSE di corporate governance	14
3.13. I dati ESMA sul mercato delle cartolarizzazioni	14
3.14. Basilea III: gli impatti per le banche si riducono	15
3.15. ESAs: il nuovo report sui fornitori terzi di servizi ICT	16
3.16. Le proposte EIOPA sulla revisione IORP II	16
3.17. ESAs: seconda relazione sui PAI nel contesto SFDR	16
3.18. Regolamento DORA: il parere congiunto delle ESAs sui criteri e commissioni di vigilanza per fornitori critici di servizi ITC	17
3.19. Regolamento MICAR: la risposta EBA su criteri di significatività e commissioni di vigilanza	18
3.20. Il parere della BCE sulla tassa extraprofitto per le banche	18
3.21. EDPB e GEPD sulla proposta di regolamento relativa all'applicazione del GDPR ai casi transfrontalieri	19
3.22. Lexitor: la sentenza della Corte Suprema di Cassazione	20
4. Webinar e convegni	21
4.1. PRO E CONTRO: Finanza e tecnologia a confronto	21
4.2. REFINK IN DEEP: Governance e controlli interni. Digitalizzare per gestire la complessità	21

1. Legislazione europea

1.1. NPL, ITS: Il nuovo Regolamento (UE) di esecuzione

Banca

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 settembre 2023 il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 recante gli ITS sui modelli per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie NPL nel portafoglio bancario.

Nello specifico, si tratta delle norme tecniche di attuazione (ITS) previste dall'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori ed acquirenti di NPL.

Gli ITS in esame mirano a specificare quali sono i modelli che gli enti creditizi devono utilizzare per la trasmissione delle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso.

Il Regolamento in esame si applica alle vendite e ai trasferimenti effettuati dalle banche nell'ambito UE di contratti di credito classificati come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) che tali enti detengono nel loro portafoglio bancario anziché nel loro portafoglio di negoziazione.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile (e obbligatorio in tutti i suoi elementi) in ciascuno degli Stati membri dell'Unione.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

2. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

2.1. CONSOB: la nuova delibera sulle modifiche al Regolamento mercati

*Emittente,
Banca, SIM*

La Consob, con delibera n. 22804 del 6 settembre 2023, ha pubblicato le modifiche al Regolamento Mercati concernenti la disciplina dei servizi di comunicazione dati e quella sui mercati dei derivati sui merci.

In riferimento alle modifiche al Regolamento mercati, riguardanti i soggetti che prestano servizi di comunicazione dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2175, queste incidono sulla sfera delle competenze di vigilanza della Consob.

Nello specifico, viene riservata alla Consob la competenza residuale sui c.d. Approved Reporting Mechanism (ARM) e Approved Publication Arrangement (APA) che beneficiano della deroga prevista dal Regolamento MiFIR.

Relativamente, invece, ai mercati dei derivati su merci, è stata riformata la disciplina dei limiti di posizione e delle relative esenzioni, conformemente alle previsioni contenute dalla Direttiva (UE) 2021/338 nell'ambito del c.d. Capital Markets Recovery Package, di modifica del regime MiFID II.

La Direttiva (UE) 2021/338 ha lo scopo, da un lato, di aiutare e sostenere la crescita e la liquidità dei mercati delle merci meno sviluppati, essenziali per la ripresa economica e, invece, dall'altro, semplificare il regime per i derivati su merci agricoli destinati al consumo umano.

In conclusione, si ricorda che le modifiche in materia di limiti di posizione seguono la pubblicazione del Decreto legislativo n. 31 del 10 marzo 2023, di recepimento della stessa Direttiva (UE) 2021/338.

Per consultare la Delibera Consob n. 22804 del 6 settembre 2023, cliccare [qui](#).

Per consultare la Relazione illustrativa modifiche al Regolamento mercati, cliccare [qui](#).

2.2. Consob: fissati i parametri per i controlli Consob sulle dichiarazioni non finanziarie

*Tutti gli
operatori*

La Consob, con la Delibera n. 22802 del 6 settembre 2023, ha delineato i criteri per la valutazione delle c.d. informazioni non finanziarie (DNF) funzionali ad individuare il gruppo di soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie 2023 saranno sottoposte a controllo.

L'articolo 6 del Regolamento Consob sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, descrive i parametri rappresentativi del rischio in base ai quali individuare l'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo.

Lo stesso articolo, appena menzionato, prevede, inoltre, veri e propri modelli di selezione casuale per l'individuazione di ulteriori soggetti da includere nel controllo (anche in assenza di "parametri di rischio significativi").

In riferimento a quanto suesposto, la Delibera, definisce che il criterio per la selezione casuale deve essere, al netto delle società individuate sulla base dei criteri suddetti, l'estrazione di un certo numero di soggetti mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

Per consultare la Delibera Consob n. 22802 del 6 settembre 2023, cliccare [qui](#).

2.3. Shadow banking: le novità nella segnalazione delle esposizioni

Banca

La Commissione europea ha adottato i nuovi RST (norme tecniche di regolamentazione) che gli istituti di credito dovranno utilizzare per la segnalazione delle loro esposizioni verso entità del sistema bancario ombra, c.d. shadow banking.

Come previsto espressamente dall'articolo 394 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), gli enti devono segnalare alle rispettive autorità competenti alcune informazioni relative alle maggiori esposizioni verso soggetti del shadow banking.

Gli standard tecnici in esame mirano a garantire l'armonizzazione e la comparabilità delle esposizioni segnalate dagli istituti di credito attraverso la predisposizione di specifici criteri per l'identificazione delle entità del sistema bancario ombra.

Nello specifico, vengono definiti:

- i criteri per l'identificazione delle entità del sistema bancario ombra e di quelle che non lo sono;
- la definizione delle attività e dei servizi bancari; e
- i criteri per l'esclusione delle entità stabilite in Paesi terzi dall'essere considerate entità del shadow banking.

In aggiunta, gli standard forniranno, anche, alle autorità di vigilanza, dati solidi per valutare i rischi delle banche in relazione agli intermediari finanziari non bancari, al fine di garantire e consentire una maggiore trasparenza dei legami materiali tra il settore bancario tradizionale e il settore bancario ombra.

Gli RTS di riferimento sono conformi alle Linee guida EBA sui c.d. limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra.

Adottati sotto forma di regolamento delegato, gli RTS saranno trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio che avranno tre mesi di tempi per esaminare l'atto.

Per consultare il documento "RTS on bank's exposure to shadow banking", cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Annex - RTS on bank's exposure to shadow banking", cliccare [qui](#).

2.4. IVASS: definito il sistema per il pagamento del contributo annuale

*Assicurazio
ne, Interme
diario
assicurativo*

Definito, con le lettere al mercato IVASS dello scorso 11 settembre (successive alla pubblicazione nella GURI n. 185 del 9 agosto 2023 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 luglio 2023), il sistema per il pagamento del contributo annuale di vigilanza a carico di imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Il contributo è versabile in due rate:

1. la prima rata, da versare entro il 31 gennaio, è pari al 50% del contributo dell'anno precedente;
2. la seconda rata è da versare nei termini che saranno definiti da IVASS successivamente all'emanazione del decreto annuale MEF di individuazione dell'aliquota contributiva per

l'anno di riferimento.

Si specifica che, il contributo è commisurato, escluse tasse e imposte e al netto di un'aliquota per oneri di gestione individuati da IVASS, ai premi incassati nell'anno precedente.

Invece, per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all'Albo, il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.

Per la consultare le informazione, cliccare [qui](#).

2.5. **Il MIMIT dichiara inutilizzabile il contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali**

*Intermediari
o 106 Tub*

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Circolare direttoriale 10/V del 11 agosto 2023 n. 255451 ha escluso l'utilizzo per le società fiduciarie del c.d. contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali.

Con il contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali vengono conferiti alla società fiduciaria - con riferimento ai beni o diritto oggetto del contratto - poteri che coincidono con quelli che la legge riconosce al titolare o proprietario.

Il MIMIT (allora MISE), con nota n. 217229 del 4 luglio 2022, valutando e analizzando l'istituto dell'amministrazione dei fondi speciali affidati, aveva messo in luce alcuni punti di conflitto con il quadro normativo settoriale, con specifico riguardo:

- al trasferimento della proprietà dei beni e diritti dal disponente all'affidatario;
- all'agire di quest'ultimo sulla base di un programma.

Gli aspetti appena esposti si presentavano, infatti, in netto contrasto con la disciplina settoriale di cui al DM 16 gennaio 1995, ove:

- i beni e diritti sono trasferiti nella proprietà della fiduciaria, ma solo a questa intestati, rimanendo, quindi, indubbiamente la loro titolarità in capo al fiduciante;
- la fiduciaria agisce sulla base di istruzioni scritte per ogni singola operazione inerente il singolo mandato.

A parere del MIMIT, le suddette considerazioni espresse nel parere prot. n. 217229, risultano pienamente applicabili anche al contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali.

Anche in questo caso, il trasferimento della titolarità/proprietà di un bene/diritto da un fiduciante ad un fiduciario (che ne diventa proprietario, in via temporanea e conformata) per il perseguimento di un programma costituiscono aspetti caratterizzanti gli istituti di segregazione.

Per consultare la "Circolare direttoriale MIMIT 10/V 11 agosto 2023 n. 255451, cliccare [qui](#).

Per consultare la nota MISE 4 luglio 2022 n. 217229, cliccare [qui](#).

2.6. **Banca d'Italia: le modifiche alla circolare 297 relativa alla rilevazione dei dati granulari sul credito**

Banca

La Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione il 4° aggiornamento alla Circolare Banca n. 297 del 16 maggio 2017 relativa alla rilevazione dei dati granulari sul credito (istruzioni per gli intermediari segnalati).

Le modifiche alla Circolare in consultazione -in attuazione alla Raccomandazione ESRB/2016/14 c.d. "on closing real estate date gaps"- prevedono l'istituzione di tre variabili:

1. il loan-to-value;
2. il loan-to-income;
3. la data di scadenza contrattuale del finanziamento.

Le banche dovranno comunicare gli indicatori riferiti al loan-to-value e al loan-to-income al posto delle singole componenti utili al loro calcolo.

Le variabili di riferimento verranno, poi, valorizzate al momento della concessione del finanziamento (limitatamente ai contratti di finanziamento per l'acquisto di una abitazione).

Inoltre, per esigenze di vigilanza macro-prudenziale, viene diminuita da 75.000 a 30.000 la soglia di rilevazione.

La consultazione rimarrà aperta fino al 27 novembre.

L'aggiornamento entrerà in vigore a gennaio 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3. Orientamenti, linee guida e Q&A

3.1. ESMA: rapporto su tendenze, rischi e vulnerabilità dei mercati

Tutti gli operatori

L'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ha pubblicato il secondo rapporto TRV Risk Monitor, relativo al 2023, su tendenze, rischi e vulnerabilità dei mercati. Con il rapporto in oggetto, l'ESMA evidenzia come i mercati finanziari si stiano conformando al nuovo contesto economico caratterizzato da un effettivo aumento duraturo dell'inflazione e dei tassi d'interesse.

Nel contempo, l'ESMA, però, informa, anche, come i mercati finanziari si sono ripresi nella prima metà del 2023 grazie al calo dei prezzi dell'energia e alle aspettative di un rallentamento della stretta monetaria.

Tuttavia, però, questo lieve miglioramento rimane fragile, determinando, così, un concreto aumento dei rischi di ribasso e la permanenza di un elevato grado di nervosismo del mercato e degli investitori.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.2. Fondi di debito e immobiliari: la nuova nota CERS sui rischi per la stabilità finanziaria

*SGR,
SICAF*

Il CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) ha diffuso una nota riguardante i rischi connessi a fondi di investimento che investono in attività intrinsecamente illiquide (o che potrebbero diventarlo in periodi di stress).

Nello specifico, la nota, fornendo un approccio di alto livello (con presentazione di alcune opzioni politiche), affronta, dal punto di vista della stabilità finanziaria, i rischi legati a due tipologie di fondi:

- Fondi di private debt (o di debito);
- Fondi immobiliari.

Le considerazioni della nota potrebbero, anche, essere applicate ad altre categorie di fondi che presentano vulnerabilità simili.

Lo sviluppo di nuovi strumenti di policy, oltre ad adeguare tutti gli strumenti di policy già attuali, potrebbe essere utile per aumentare la resilienza dei fondi di investimento e quindi, al contempo, sostenere la stabilità del sistema finanziario in generale.

Le opzioni per i nuovi strumenti di policy spiegate nella nota in esame spaziano dalle c.d. modifiche incrementalì (es. l'adozione dell'approccio del liquidity bucketing al fine di combinarlo con misure volte ad aumentare la resilienza dei fondi di investimento) ai cambiamenti strutturali (es. lo sviluppo di uno strumento di policy ex ante volto a mitigare l'aumento del rischio di liquidità dal punto di vista della stabilità finanziaria).

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.3. ESEF: aggiornamento per il Manuale di rendicontazione ESMA

Emittente

L'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha aggiornato il suo "Manuale di rendicontazione" sul formato elettronico europeo (ESEF) per le relazioni finanziarie annuali.

Gli Emittenti e le aziende produttrici di software (nel momento in cui svilupperanno il software per la preparazione delle relazioni finanziarie annuali in Inline XBRL) dovranno conformarsi alle indicazioni contenute nel Manuale di rendicontazione ESEF al fine di preparare le relazioni finanziarie annuali 2023.

L'aggiornamento del Manuale in esame è volto a:

- aggiornare i riferimenti al registro dei tipi di dati;
- chiarire i formati delle immagini incorporate nel documento XHTML;
- chiarire la posizione dell'ESMA sull'attuazione della specifica Calculations 1.1. nell'ambito di ESEF; e
- correggere gli errori precedentemente identificati.

L'ESMA fornisce, anche, ulteriori specifiche su come gli elementi inclusi nell'aggiornamento della tassonomia IFRS 2023 possano essere utilizzati su base meramente volontaria.

Questo fa seguito alla decisione di rinviare al 2024 la modifica del c.d. Regulatory Technical Standard (RTS) dell'ESEF al fine di incorporare formalmente l'aggiornamento della tassonomia IFRS del 2023.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.4. MAR: le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette a Consob

Tutti gli operatori

Dal 4 settembre 2023, come comunicato dalla Consob, tutti i soggetti obbligati ai sensi della disciplina MAR sul market abuse, al fine della segnalazione delle operazioni sospette di costituire abuso di mercato (STOR), dovranno servirsi unicamente dell'apposita procedura online.

Pertanto, a partire dalla data appena indicata, tutte le comunicazioni che dovessero pervenire alla Consob con modalità differenti dalla suddetta procedura online, non saranno più accettate. Infine, si specifica che, per il rilascio delle credenziali d'accesso, dovrà essere seguita la procedura descritta nel documento sulla c.d. "Procedura di autenticazione", mentre, in riferimento alle modalità di utilizzo del nuovo sistema, queste vengono specificate nel c.d. Manuale Utente.

La Procedura online è accessibile a [questo link](#).

Per consultare il documento "Procedura Rilascio Credenziali Segnalata STOR", cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Manuale Utente STOR", cliccare [qui](#).

3.5. Il dialogo tra Banca d'Italia e operatori sui rischi climatici e ambientali

Tutti gli operatori

La Banca d'Italia, lo scorso 7 e 8 settembre 2023, ha organizzato, con le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati, due incontri relativi ai rischi climatici e ambientali.

Si ricorda che, nel 2020, la BCE aveva emanato una Guida rivolta alle banche c.d. less significant in merito all'attività di gestione dei rischi climatici e ambientali e sul rafforzamento alla trasparenza dei rischi medesimi.

Successivamente, nel 2022, la Banca d'Italia, ha emanato gli Orientamenti di vigilanza

sull'integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle strategie aziendali, nei sistemi di governo, gestione e controllo dei rischi e nella informativa al mercato degli intermediari vigilati, banche less significant e intermediari non bancari.

Come evidenziato dalla Banca d'Italia nel corso dei due incontri, l'azione di vigilanza sulla gestione dei rischi in esame è proseguita intensamente nel corso degli ultimi mesi del 2023.

Sul piano internazionale, la proposta di CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) ha ottenuto un notevole impatto sul generale mondo delle imprese (non influenzando, quindi, il solo settore bancario).

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive - oltre a fissare una serie di obblighi per le grandi imprese in materia di sostenibilità e diritti umani - chiederà alle imprese di rispondere direttamente della loro catena del valore. Tale previsione andrà ad impattare, anche, sulla figura delle piccole e medie imprese (PMI).

Banca d'Italia, in tale contesto, ha invitato gli intermediari vigilati a conformarsi tempestivamente alle nuove regole, cooperando con le imprese non finanziarie sui piani di transizione e monitorando la crescita dei rischi con la sostenibilità.

I temi maggiormente discussi, nel corso dei due incontri, risultano:

- la reperibilità e qualità dei dati ESG (la quasi totalità degli intermediari partecipanti ha riferito di utilizzare dati acquistati da fornitori professionali); e
- la tassonomia europea sul clima (tematica che rischia di scoraggiare particolarmente gli investitori in attività economiche poiché non sono attualmente presenti, al fine di determinare il contributo alla lotta ai cambiamenti climatici, i criteri di vaglio tecnico).

3.6. Commissione UE: la consultazione SFDR

*SIM, Banca,
SGR*

La Commissione europea ha avviato una pubblica consultazione sul Regolamento (UE) 2019/2088 in merito all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il SFDR definisce le modalità con cui gli intermediari finanziari devono comunicare tutte le informazioni relative alla sostenibilità agli investitori.

Il Regolamento SFDR è in vigore da marzo del 2021 e nel dicembre del 2022 il Commissario per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l'Unione dei mercati dei capitali, Mairead McGuinness, aveva annunciato una valutazione completa del quadro normativo per analizzare le potenziali carenze con particolare riguardo ai profili di certezza del diritto, all'efficacia della nuova disciplina ed alla sua capacità di contrasto al greenwashing.

La presente consultazione terminerà il prossimo 15 dicembre 2023.

Per consultare il documento "Specific privacy statement Targeted consultation on the implementation of the Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)", cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Consultation document Targeted consultation on the implementation of the Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)", cliccare [qui](#).

3.7. FSB-FMI: il nuovo rapporto per affrontare i rischi derivanti dalle attività connesse ai crypto assets

*Tutti gli
operatori*

Il Financial Stability Board (FSB) e il Fondo Monetario Internazionale (FMI) hanno pubblicato un rapporto che rappresenta una risposta normativa e politica globale alle attività in crypto

assets.

Il rapporto riassume le raccomandazioni e gli standard politici del FMI sulle questioni di interesse macroeconomiche e monetarie e dei FSB sui c.d. rischi per la stabilità finanziaria connessi ai crypto assets.

Le raccomandazioni in esame, quindi, forniscono una guida completa per aiutare e assistere le autorità a fronteggiare i rischi per la stabilità macroeconomica e finanziaria posti in essere dai mercati e dalle attività dei crypto asset.

Il rapporto ritiene che una completa disciplina regolamentare e di vigilanza sui crypto assets risulti essenziale per affrontare i rischi legati alla stabilità finanziaria e macroeconomica.

Il rapporto spiega che per affrontare i rischi macroeconomici, le giurisdizioni dovrebbero:

- salvaguardare la sovranità monetaria e potenziare i quadri di riferimento della politica monetaria;
- prevenire l'eccessiva volatilità dei flussi di capitale;
- ricorrere a un trattamento fiscale univoco dei crypto asset.

Inoltre, il rapporto incoraggia, anche, l'attuazione degli standard del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) al fine di contrastare i rischi per l'integrità finanziaria e moderare l'abuso criminale e terroristico del settore dei crypto assets.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.8. Commissione UE: i nuovi orientamenti tra NIS 2 e DORA

Tutti gli operatori

Publicati gli Orientamenti della Commissione europea sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2022/2555 relativi alle misure di cibersicurezza nell'Unione (Direttiva NIS 2) sulla raccolta delle informazioni sui soggetti essenziali e importanti.

Secondo l'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva (UE) 2022/2555, gli Stati membri devono definire un elenco dei soggetti essenziali e importanti, nonché dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, entro il 17 aprile 2025.

Si ricorda che, tale elenco, deve essere soggetto, da parte degli Stati membri, a riesame periodico con cadenza almeno biennale.

Il paragrafo 4, dello stesso articolo 3, dispone che gli Stati membri devono imporre ai soggetti, in merito alla compilazione dell'elenco dei soggetti essenziali e importanti, di trasmettere alle autorità competenti almeno le seguenti informazioni:

- il nome, l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi email, le serie di IP e i numeri di telefono del soggetto e se del caso, il settore e il sottosectore pertinente indicati nella NIS 2;
- ove applicabile, un elenco degli Stati membri in cui vengono forniti i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della NIS2.

Ai fini della compilazione dell'elenco, l'allegato I dei presenti Orientamenti, definisce un modello per la raccolta di tali informazioni.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

Sono stati inoltre pubblicati gli Orientamenti della Commissione europea sul rapporto tra la Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. Direttiva NIS 2) e il Regolamento (UE) 2022/2554 (Regolamento Dora) in relazione alla gestione dei rischi di cibersicurezza e agli obblighi di segnalazione degli incidenti.

Gli Orientamenti in esame si focalizzano, nello specifico, sull'applicazione dell'art. 4 (paragrafi 1 e 2 della Direttiva NIS 2 sulle misure di cybersecurity nell'Unione) riguardante l'applicazione di atti giuridici settoriali dell'Unione che impongano l'impiego di concrete misure di gestione dei rischi di cibersicurezza o di notifica degli incidenti significativi che siano considerati almeno equivalenti rispetto a quelli indicati dalla Direttiva NIS 2.

Il Regolamento DORA (sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario), invece, rappresenta una c.d. *lex specialis* rispetto alla direttiva (UE) 2022/2555.

Gli Orientamenti in esame guidano il Regolamento DORA tra i c.d. atti giuridici settoriali dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del summenzionato articolo 4 della Direttiva NIS 2.

L'adozione dei presenti Orientamenti è preventivata dalle osservazioni espresse dal gruppo di cooperazione NIS e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA).

In conclusione, si ricorda che, tali Orientamenti non pregiudicano l'interpretazione del diritto dell'Unione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.9. Le raccomandazioni delle ESAs su rischi e vulnerabilità del sistema finanziario

Tutti gli operatori

EBA, EIOPA e ESMA-ESA hanno pubblicato la propria relazione, contenente una serie di raccomandazioni ad autorità nazionali competenti, alle istituzioni finanziarie e agli operatori di mercato, relativa ai rischi e alle vulnerabilità del sistema finanziario dell'UE.

La relazione in esame mette in guardia, dai rischi per la stabilità finanziaria derivanti dall'accresciuta incertezza, le autorità di vigilanza nazionali e, al contempo, invita tutti i partecipanti ai mercati a vigilare.

In considerazione a una serie di rischi e vulnerabilità che interessano fortemente in mercato (es. la crisi energetica, le turbolenze delle banche di medie dimensioni degli Stati Uniti 2023, l'aggressione russa all'Ucraina, l'aumento dei tassi di interesse, ecc.), il Comitato congiunto delle ESAs consiglia di intraprendere le seguenti azioni politiche:

- le autorità di vigilanza e le istituzioni finanziarie dovrebbero monitorare attentamente l'impatto di forti aumenti dei tassi di interesse e di improvvisi aumenti dei premi di rischi;
- le autorità di vigilanza e le istituzioni finanziarie dovrebbero essere preparate a un deterioramento della qualità degli attivi nel settore finanziario;
- le autorità di vigilanza e le istituzioni finanziarie dovrebbero monitorare attentamente l'impatto del rischio di inflazioni;
- gli istituti finanziari dovrebbero attribuire grande importanza ad una gestione del rischio e ad accordi di governance efficaci (principalmente in relazione al rischio di liquidità e al rischio di tasso d'interesse).

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.10. **FSB sulla risoluzione di CCP: le nuove proposte per risorse e strumenti disponibili**

CCP

Il Financial Stability Board (FSB) ha posto in consultazione un serie di proposte concernenti la messa a disposizione di risorse finanziarie e di strumenti per la risoluzione delle controparti centrali (CCP).

Il rapporto espone i risultati dell'analisi qualitativa dell'FSB che interessano le seguenti misure:

- obbligazioni di salvataggio;
- assicurazioni specifiche per la risoluzione;
- sostegno contrattuale di terzi specifico per la risoluzione;
- fondi di risoluzione;
- capitale per perdite attese;
- richieste di liquidità per la risoluzione;
- margini di variazione statutari o contrattuali e scarti di garanzia per la risoluzione.

L'analisi effettuata dall'FSB constata come le autorità di risoluzione delle crisi possono beneficiare e, quindi, trarre vantaggio, dall'accesso a una combinazione di risorse e strumenti complementari per ottenere una risoluzione efficace delle CCP.

Nel rapporto in esame, il Financial Stability Board propone uno standard globale per le risorse finanziarie e gli strumenti di risoluzione delle CCP.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.11. **EIOPA: al via l'indagine sulle PMI che hanno accesso alle assicurazioni cyber risk**

Tutti gli operatori

L'EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ha avviato un'indagine sulle piccole e medie imprese (PMI) che hanno accesso alle assicurazioni cyber risk.

L'indagine ha l'obiettivo di approfondire le sfide che le PMI devono affrontare per tutelarsi dai rischi di carattere informatico e valutare, al contempo, il livello di accesso alle assicurazioni cyber.

Le assicurazioni cyber risk, svolgendo un ruolo importante nel mitigare i rischi derivanti dalla digitalizzazione, possono aumentare la resistenza delle PMI agli shock.

L'indagine si occuperà di raccogliere:

- le informazioni sul tipo di attività e sulle dimensioni delle imprese intervistate;
- il livello di consapevolezza del rischio informatico rispetto alle attività, disponibilità, accessibilità e comprensione delle polizze assicurative cyber.

Inoltre, l'indagine farà anche luce sulle percezioni e sull'esperienza che le PMI hanno in relazione alle assicurazioni contro i rischi informatici (ivi inclusa la possibilità di acquistare una polizza cyber, i fattori che hanno influenzato sulla decisione di acquistare e le potenziali

barriere all'accesso).

Le PMI sono invitate a partecipare all'indagine fino al 20 marzo 2024.

Per consultare l'indagine, cliccare [qui](#).

3.12. Pubblicati i nuovi Principi G20/OCSE di corporate governance

Tutti gli operatori

Pubblicati i nuovi Principi G20/OCSE di corporate governance approvati dal G20 nel settembre 2023.

I Principi di riferimento aiutano i policy makers a valutare e migliorare il quadro giuridico, normativo e istituzionale in materia di corporate governance.

Altresi, forniscono, anche, una guida per le borse, gli investitori, le società e altri soggetti che hanno un ruolo nello sviluppo di una buona corporate governance.

I nuovi Principi di corporate governance del G20/OCSE sono riportati nell'Appendice alla Raccomandazione dell'OCSE sui principi di governo societario (OCSE/LEGAL/0413) adottata dal Consiglio dell'OCSE, l'8 luglio 2015 e rivista l'8 giugno 2023.

In primis, i principi, aiutano le imprese a ottimizzare l'accesso ai finanziamenti, in particolare ai mercati dei capitali. In tal modo, promuovono gli investimenti, l'innovazione e la crescita della produttività e, più in generale, il dinamismo economico.

In secundis, forniscono un sistema di riferimento per tutelare gli investitori (tra cui le famiglie con risparmi investiti). Un assetto formale di procedure che promuova la trasparenza e la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e dei dirigenti nei confronti degli azionisti concorre a creare maggiore fiducia nei mercati.

In tertiis, favoriscono la sostenibilità e la resilienza delle aziende.

I principi forniranno un effettivo contributo ad affrontare il ruolo crescente degli investitori istituzionali favorendo codici di stewardship e la disclosure dei conflitti di interesse in caso di servizi di consulenza, come per i proxy advisors e per fornitori di indici sociali, ambientali e di governance.

Inoltre, il documento contiene anche nuove raccomandazioni che riflettono il ruolo degli obbligazionisti nei mercati dei capitali e la crescente importanza del debito societario.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.13. I dati ESMA sul mercato delle cartolarizzazioni

Tutti gli operatori

L'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ha condiviso uno studio di analisi relativo al mercato europeo delle cartolarizzazioni.

Lo studio di riferimento si concentra alle sole operazioni di cartolarizzazioni pubbliche emesse in un periodo successivo al 1° gennaio 2019 (non coprendo, quindi, le emissioni precedenti).

I principali risultati dello studio in esame indicano come le dimensioni del mercato europeo delle cartolarizzazioni siano diminuite considerevolmente rispetto ai 2 trilioni di euro raggiunti alla fine del 2010.

Infatti, alla fine del 2022, i singoli prodotti cartolarizzati nel territorio Europeo segnalati ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni erano 390, per un ammontare complessivo di 540 miliardi di euro.

Nello specifico:

- il 54% di queste consistenze era legato a mutui ipotecari residenziali;
- il 16% ai prestiti automobilistici;
- il 15% ai prestiti alle PMI; e
- il 12% ai prestiti al consumo.

L'86% dell'esposizione si è definito nei cinque maggiori mercati: a) Francia (25%), b) Germania (21%), c) Italia (17%), d) Spagna (13%) e e) Olanda (10%).

Riguardo, invece, alle cartolarizzazioni STS pubbliche - per un valore di 215 miliardi di euro - sono state emesse principalmente in Olanda (22%), Francia (20%), Italia (18%), Lussemburgo (15%) e Spagna (13%), mentre i restanti Paesi dell'Unione europea rappresentano circa il 12% del totale.

Per quanto riguarda, invece, l'emissione di STS privati, questa è avvenuta principalmente in tre Stati membri: Francia (37%), Irlanda (25%) e Lussemburgo (16%), mentre i restanti Paesi dell'Unione europea rappresentano circa il 22% del totale.

In conclusione, come anche suggeriscono i rapporti di settore - es. Association for Financial Markets in Europe (AFME) - il mercato complessivo, comprese le cartolarizzazioni precedenti il 2019, è molto più ampio e la stima del totale, sugli Asset backed securities (ABS) è fissata a 700 miliardi di euro

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.14. Basilea III: gli impatti per le banche si riducono

Banca

L'EBA (Autorità bancaria europea) ha pubblicato il secondo rapporto obbligatorio di monitoraggio di Basilea III, che analizza gli impatti che la piena attuazione di Basilea III avrà, nel 2028, sulle Banche dell'Unione europea.

In riferimento a tale valutazione, che utilizza un campione di 157 banche, in termini di capitale minimo di classe 1 (Tier 1) l'impatto è particolarmente diminuito rispetto al precedente periodo di riferimento (dicembre 2021).

Con 0,6 miliardi di euro di capitale aggiuntivo di classe 1 richiesto per l'intero settore bancario dell'Unione, il deficit di capitale stimato, al fine di conformarsi alla riforma di Basilea III, è stato eliminato.

Al rapporto in esame è presente, anche, un "allegato separato", che include gli impatti delle proposte per l'attuazione di Basilea III nell'Unione europea nel contesto della revisione del c.d. Regolamento CRR3 (Regolamento sui requisiti patrimoniali).

Complessivamente, i risultati evidenziano che il requisito patrimoniale minimo in termini di Tier 1 delle banche europee aumenterebbe del 9,0% alla data di piena attuazione di Basilea III nel 2028.

I fattori, principalmente rilevanti, che vi contribuiscono sono:

- il rischio di credito;
- la soglia minima di rendimento.

Per consultare il documento "Basel III monitoring report as of December 2022, cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Annex to Basel III monitoring report as of December 2022 - EU -

specific Analysis, cliccare [qui](#).

3.15. **ESAs: il nuovo report sui fornitori terzi di servizi ICT**

Tutti gli operatori

EBA, EIOPA ed ESMA (definite anche le "ESAs") hanno condiviso, il 27 settembre 2023, un rapporto che fornisce una panoramica dei fornitori terzi (TTP) di servizi legati alle ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

Il rapporto evidenzia la situazione dei fornitori terzi di servizi ICT nell'ambito dei preparativi per l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2554 "DORA" (Digital Operation Resilience Act).

L'esame mira, anche, a supportare il processo decisionale delle autorità di vigilanza europee in considerazione della richiesta di consulenza della Commissione Europea per specificare ulteriormente i criteri per i TPP critici e per determinare le commissioni di supervisione.

L'attività di raccolta dati, su cui si basa il Rapporto, ha riguardato gli accordi contrattuali ICT adottati dalle entità del settore finanziario.

Si è delineato che i TPP -utilizzati sempre di più- supportano funzioni critiche o importanti per i loro clienti in un'ampia gamma di servizi.

La raccolta dati ha anche individuato alcuni elementi preziosi per l'attuazione del Regolamento DORA, tra cui:

- l'importanza di assicurare che le entità finanziarie forniscano identificatori univoci nei dati presentati;
- la necessità di sviluppare un'adeguata tassonomia dei servizi ICT.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.16. **Le proposte EIOPA sulla revisione IORP II**

EPAP

L'EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ha presentato alla Commissione europea il proprio "parere tecnico" relativo alla revisione della Direttiva 2016/2341 (IORP II) sulla vigilanza e le attività degli enti pensionistici aziendali e professionali (EPAP).

Il parere tecnico di riferimento:

1. avanza proposte specifiche sulla trasparenza dei costi e degli oneri e sul rispetto della sostenibilità nelle decisioni di investimento;
2. riconosce la necessità che gli EPAP esistenti siano adeguatamente regolamentati e vigilati (anche in relazione al monitoraggio dei rischi di solvibilità e la gestione dei rischi di liquidità);
3. propone modifiche per mantenere il quadro normativo degli EPAP pertinente;
4. propone di migliorare le misure di proporzionalità della normativa vigente e di rifletterle nei nuovi standard.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.17. **ESAs: seconda relazione sui PAI nel contesto SFDR**

*Banca, SIM,
SGR*

Le ESAs (il comitato congiunto delle tre autorità di vigilanza europee: EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 SFDR (sostenibilità nel settore dei servizi finanziari), la seconda relazione annuale sull'entità delle informative volontarie sui principali effetti negativi (PAI) a livello di entità e di prodotto.

Specificatamente si tratta delle informative volontarie sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e sulle modalità con cui il singolo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

La relazione in esame, elaborando una panoramica preliminare, indicativa e non esaustiva delle buone pratiche e delle aree che necessitano di miglioramenti, analizza lo stato attuale dell'informativa volontaria sui PAI.

I risultati mostrano, rispetto all'anno precedente, un generale miglioramento (sebbene vi siano ancora variazioni di notevole rilievo nel grado di conformità ai requisiti e nella qualità dell'informativa sia tra i partecipanti tra le varie giurisdizioni sia tra i partecipanti ai mercati finanziari).

Il Rapporto 2023 include, anche, una serie di raccomandazioni che la Commissione sarà tenuta a prendere in considerazione tenendo conto della prossima valutazione completa dell'SFDR.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.18. **Regolamento DORA: il parere congiunto delle ESAs sui criteri e commissioni di vigilanza per fornitori critici di servizi ITC**

*Tutti gli
operatori*

L'ESAs (le autorità di vigilanza europee: EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato la loro risposta congiunta, alla richiesta di consulenza della Commissione europea relativa ai criteri di criticità e le commissioni di vigilanza per i c.d. fornitori terzi critici di servizi TIC ai sensi del Regolamento DORA.

Particolarmente, la consulenza fornita dalle ESAs concerne due atti delegati che specificano:

- l'importo delle Commissioni per le attività di sorveglianza e le relative modalità di pagamento;
- ulteriori criteri di designazione dei fornitori terzi di servizi TIC che sono critici per le entità finanziarie.

In riferimento ai criteri di criticità, le ESAs suggeriscono 11 indicatori quantitativi e qualitativi, insieme alle informazioni essenziali per costruire e interpretare tali indicatori secondo un approccio a due fasi.

Altresi, le ESAs consigliano, anche, soglie minime di rilevanza per gli indicatori quantitativi da utilizzare come punti di partenza nel processo di valutazione per designare i fornitori terzi critici.

La risposta congiunta in esame non comprende dettagli:

- sulla procedura di designazione;
- sulla relativa metodologia.

Tali aspetti procedurali saranno delineati entro sei mesi dall'adozione dell'atto delegato da

parte della Commissione.

In riferimento alle Commissioni di sorveglianza, le Autorità di vigilanza europee presentano proposte per determinare l'importo delle commissioni da applicare ai CTPP e le modalità di pagamento.

Le proposte fornite dalle ESAs interessano:

- i tipi di spese stimate (per le autorità di vigilanza europee e per le autorità competenti) che devono essere coperte dalle commissioni di vigilanza;
- la base di calcolo delle spese e le informazioni disponibili per definire il fatturato applicabile dei CTPP;
- il metodo di calcolo delle commissioni; e
- altre questioni pratiche concernenti la riscossione delle commissioni.

Il parere, inoltre, propone un contributo per le richieste di opt-in volontario.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.19. Regolamento MICAR: la risposta EBA su criteri di significatività e commissioni di vigilanza

Tutti gli operatori

L'EBA (Autorità bancaria europea) ha pubblicato la sua risposta in merito alla richiesta avanzata dalla Commissione europea sui criteri di significatività e sulle commissioni di vigilanza ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 MICAR (sui mercati dei crypto-asset).

Nello specifico si tratta di due atti relativi:

- ai criteri per definire la significatività dei token con riferimento alle attività (ART) e dei token di moneta elettronica (EMT), rispettivamente previsti dagli artt. 42 e 56 del MICAR; e
- alle commissioni di vigilanza che possono essere applicate dall'EBA agli emittenti di ART e EMT significativi.

L'Autorità bancaria europea suggerisce una serie di indicatori di base e accessori per i criteri di significatività previsti dai MICAR in riferimento all'interconnessione del settore finanziario ed all'attività su scala internazionale.

Invece, per quanto riguarda le commissioni di vigilanza, l'EBA propone criteri di ripartizione dei costi tra gli emittenti.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.20. Il parere della BCE sulla tassa extraprofitti per le banche

Banca

Pubblicata dalla BCE, con il parere del 12 settembre 2023, la proposta Italiana relativa alla tassa extraprofitti per le banche e intermediari finanziari.

Come già noto, il Decreto Omnibus, introduce un'imposta straordinaria (c.d. tassa extraprofitti) per banche e intermediari finanziari calcolata applicando un'aliquota del 40% sull'incremento del margine d'interesse.

Nello specifico, la BCE, menzionando precedenti pareri su iniziative similari, informa come

l'imposizione di un'imposta straordinaria alle banche potrebbe complicare l'accumulo di riserve supplementari di capitale, in quanto i loro utili non distribuiti si ridurrebbero, determinando, così, una bassa capacità di tenuta di fronte a shock economici (tale situazione, potrebbe avere, anche, effetti economici negativi sull'erogazione dei crediti, peggiorando, allo stesso tempo, le condizioni della clientela in sede di erogazione di prestiti, ecc.).

Sulla base di quanto esposto, la stessa BCE raccomanda che l'emanazione del Decreto Omnibus dovrebbe essere accompagnato da un'analisi approfondita delle potenziali conseguenze negative per il settore bancario, al fine di specificare e valutare se l'effettiva applicazione della tassa extraprofiti per le banche pone dei rischi per la stabilità finanziaria.

In particolare, tale analisi dovrebbe considerare e valutare:

- l'impatto specifico della tassa extraprofiti sulla redditività (a più lungo termine) e sulla base patrimoniale delle banche;
- l'accesso ai finanziamenti, alla concessione di nuovi prestiti e alle condizioni di concorrenza sul mercato;
- il potenziale impatto sulla liquidità.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.21. EDPB e GEPD sulla proposta di regolamento relativa all'applicazione del GDPR ai casi transfrontalieri

Tutti gli operatori

L'EDPB (Comitato Europeo per la protezione dei dati) e il GEPD (Garante europeo della protezione dei dati) hanno adottato un parere congiunto, sulla proposta di Regolamento della Commissione europea, concernente le norme procedurali supplementari per favorire l'applicazione del Regolamento GDPR per i casi transfrontalieri.

La proposta segue le richieste inviate dall'EDPB alla Commissione europea nell'ottobre 2022. L'EDPB e il GEPD accolgono con favore gli sforzi messi in atto dalla Commissione per armonizzare le informazioni da fornire affinché un determinato reclamo sia considerato ammissibile e, al contempo, valutano positivamente i chiarimenti attinenti al diritto di accesso al fascicolo amministrativo.

Inoltre, viene anche valutata favorevolmente, la proposta della Commissione, di promuovere la ricerca del consenso nelle prime fasi della procedura di cooperazione (fondamentale per una cooperazione più efficiente e rafforzata).

L'EDPB e il GEPD ritengono, anche, che le proposte di ricerca del consenso potrebbe essere ulteriormente migliorate (le autorità di vigilanza interessate siano maggiormente coinvolte nelle varie fasi delle procedure).

Nello specifico, le "conclusioni preliminari" rivolte alle parti indagate e il "parere preliminare" di rigetto del reclamo dovrebbero essere condivisi, prima di essere presentati alle parti indagate o al reclamante, con le autorità di vigilanza interessate.

In aggiunta, per alcune fasi procedurali dovrebbero essere delineati dei termini, preferibilmente prorogabili per alcune fasi procedurali, per consentire un'applicazione efficiente e rapida.

L'EDPB e il GEPD evidenziano come la proposta non dovrebbe incidere e, quindi, limitare la capacità delle autorità di vigilanza di sollevare obiezioni pertinenti e motivate su un determinato progetto di decisione e non dovrebbero, nemmeno, modificare l'attuale approccio al diritto delle parti di essere ascoltate nella procedura di risoluzione delle controversie.

In merito alla procedura d'urgenza, definita ai sensi dell'Art. 66, paragrafo 2, del GDPR, l'EDPB e il GEPD invitano i co-legislatori a specificare che le misure finali siano adottate dalle autorità di protezione dei dati competenti e, se è opportuno, con un ambito di applicazione più ampio del territorio dell'autorità di protezione dei dati richiedente.

In conclusione, risulta necessario, anche, poter affrontare gli ostacoli pratici che si frappongono a una cooperazione efficiente tra le autorità nazionali di protezione dei dati e il GEPD.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.22. Lexitor: la sentenza della Corte Suprema di Cassazione

Tutti gli operatori

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1951 del 6 settembre 2023, è tornata sull'annosa questione relativa al rimborso dei costi sostenuti dal consumatore finanziario in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento (la questione di riferimento inizia con la famosa sentenza "Lexitor del 2019" della Corte di giustizia, causa C-282/18).

Di seguito, i "Principi" espressi, nella sentenza in esame, dalla Corte Suprema di Cassazione:

1. l'articolo 125 del TUB prevede che, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.lgs n. 141 del 2010, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito (secondo le modalità stabilite dal CICR);
2. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, inclusi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento;
3. è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in conformità all'art. 33 del Decreto legislativo n. 208/2005.

4. Webinar e convegni

4.1. PRO E CONTRO: Finanza e tecnologia a confronto

Tutti gli operatori

Il centro studi di Refink ha avviato il programma di incontri "Pro e Contro: Finanza e Tecnologia a confronto".

Cinque incontri con esperti del settore per discutere dei mercati del futuro: dalla blockchain all'euro digitale, fino all'Intelligenza Artificiale.

Nell'incontro del 26 ottobre si parlerà di "NFT: quando il token gioca con sport e arte"; saranno ospiti il dott. Giovanni Valentini, vice segretario generale della FIGC, e il Prof. Dino Ruta, docente di Leadership & Sport Management presso SDA Bocconi.

Per iscriversi, accedere al programma completo e richiedere informazioni, cliccare [qui](#).

4.2. REFINK IN DEEP: Governance e controlli interni. Digitalizzare per gestire la complessità

Tutti gli operatori

Nell'ambito degli incontri Refink in deep, il prossimo 18 ottobre 2023 si terrà il webinar "Governance e controlli interni. digitalizzare per gestire la complessità. Problematiche e opportunità legate al provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023".

Interverranno l'Avv. Bianca Mascagni, l'Avv. Dalila Di Martino e il Dott. Donato Varani.

Per iscriversi, accedere al programma completo e richiedere informazioni, cliccare [qui](#).

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.